

# La Consulenza del

# Lavoro

Rivista di aggiornamento e approfondimento  
in materia di lavoro e previdenza



*E-learning* e sicurezza  
nei luoghi di lavoro

Previdenza e assistenza

Gerardo Donato LANZA, Gianfranco AMATO \*

## E-learning e sicurezza nei luoghi di lavoro

### Bussola normativa – Sicurezza nei luoghi di lavoro – Formazione – Modalità di erogazione a distanza

La formazione in materia di salute e sicurezza è da sempre stata un'attività su cui investire risorse, per ridurre infortuni e malattie professionali, fin dal recepimento delle direttive comunitarie.

Con diversi Accordi Stato-Regioni, attuativi del DLgs. 81/08, la formazione è stata dettagliatamente disciplinata, anche nella modalità di erogazione a distanza (*e-learning*), a cui la pandemia da COVID-19 ha dato un poderoso impulso, anche a seguito della diffusione delle diverse piattaforme di *WebMeeting*, caratterizzate da una elevata interattività docente/discente.

Questa "nuova" FAD (formazione a distanza) si è rivelata talmente potente, sia in termini di efficacia che di efficienza, conciliante, altresì, dei tempi di vita-lavoro, che, seppur sviluppatasi tumultuosamente per favorire il "distanziamento" imposto dalla pandemia, si ritiene possa essere paragonata alla modalità di formazione in presenza.

È necessario, pertanto, che vi sia un riconoscimento formale della equipollenza della FAD in modalità sincrona alla classica formazione in presenza.

*Fonti Normative:* DLgs 9.4.2008 n. 81; Accordi Stato Regioni 21.12.2011 Rep. 221 e 223; Accordo Stato Regioni 7.7.2016 Rep. 128; DPCM 2.3.2021; Accordo Governo-Parti Sociali 14.3.2020; Accordo Governo-Parti Sociali 24.4.2020; Accordo Governo-Parti Sociali 6.4.2021

*Prassi:* nota Min. Salute 8.1.2021 n. 4905; circ. Min. Salute 23.6.2020 n. 21859; circ. VVF DCPREV 14.12.2020 n. 17073; interpello Min. Lavoro del 21.9.2018 n. 7; interpello Min. Lavoro 11.7.2014 n. 12; Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione (aprile 2020).

\* *Funzionari dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro. Il presente contributo, ai sensi della nota INL prot. 492 del 24/11/2020, ha natura personale e non impegnativa in alcun modo per la Pubblica Amministrazione di appartenenza, in quanto le considerazioni in esso esposte sono frutto esclusivo del pensiero degli autori*

*La formazione ha da sempre avuto un ruolo importante nel perseguire una sensibile diminuzione degli infortuni e delle malattie professionali. La nuova modalità di formazione a distanza (FAD), effettuata tramite le nuove piattaforme di videoconferenza, ne ha amplificato precipitosamente, causa pandemia in corso, la fruibilità e diffusione, tanto da auspicare specifici interventi normativi al fine di equipararla ancor meglio alla formazione in presenza; ciò anche in considerazione dell'alto livello di interattività tra docente e discente, nonché con la classe intera, superando l'attuale disciplina dell'e-learning.*

## 1. Premessa

Sin dall'entrata in vigore del DLgs. 626/94 e, successivamente, con DLgs. 81/08 (d'ora in poi TUSL), entrambi norme di recepimento delle direttive comunitarie aventi l'obiettivo di uniformare le normative in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro nei paesi membri della Comunità Europea, la formazione ha rappresentato uno dei principali punti di forza per garantire **migliori livelli di sicurezza delle maestranze**.

L'art. 37 TUSL disciplina l'obbligo della formazione dei lavoratori già in occasione della costituzione del rapporto di lavoro o dell'inizio dell'utilizzazione, qualora si tratti di somministrazione di lavoro o distacco, del trasferimento o cambiamento di mansioni o della introduzione di nuove attrezzature di lavoro, di nuove tecnologie, di nuove sostanze e miscele pericolose. Il co. 7 dello stesso articolo disciplina la **formazione per i dirigenti e i preposti**, mentre il co. 9 per i lavoratori incaricati dell'attività di prevenzione incendi e lotta antincen-

dio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza. Infine, il co. 10 obbliga il datore di lavoro a formare il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS).

Le modalità di effettuazione, i soggetti formatori, i requisiti dei docenti e i contenuti minimi, dei corsi di formazione per lavoratori, dirigenti e preposti, sono stati disciplinati, successivamente, con l'Accordo Stato Regioni del 2011<sup>1</sup>, mentre gli **aspetti specialistici** legati all'erogazione della formazione in materia di prevenzione incendi sono tutt'ora disciplinati dal DM 10.3.98, quelli per gli addetti al primo soccorso dal DM 15.7.2003 n. 388, ed infine per gli RLS dalla contrattazione collettiva nazionale, nel rispetto dei **contenuti minimi** specificati nel co. 11 dell'art. 37 del TUSL.

Lo stesso Accordo Stato-Regioni 2011 ha previsto ed indicato la modalità di erogazione della formazione in modalità *e-/e-*

1 L'Accordo Stato-Regioni rep. 221 del 21.12.2011, pubblicato sulla GU 11.1.2012 n. 8.

arning, quale modalità di apprendimento e formazione frutto dell'evoluzione dell'esperienza e della tecnica, consentita nell'ambito delle materie che non richiedano necessariamente la presenza fisica dei discenti e dei docenti.

Diverse sono state negli anni le sentenze di condanna per **mancata formazione**<sup>2</sup> sebbene l'aspetto più grave attenga agli infortuni, in taluni casi mortali, che una mancata o inadeguata formazione possono causare.

## 2. TUSL e Accordo Stato-Regioni 2011

L'accordo **disciplina** la durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione e dell'aggiornamento dei lavoratori e delle lavoratrici, nonché la formazione facoltativa dei soggetti di cui all'art. 21 co. 1 TUSL (componenti dell'impresa familiare di cui all'art. 230-bis c.c., i lavoratori autonomi che compiono opere o servizi ai sensi dell'art. 2222 c.c., i coltivatori diretti del fondo, i soci delle società semplici operanti nel settore agricolo, gli artigiani e i piccoli commercianti).

Per la formazione dei dirigenti e preposti, invece, le indicazioni dell'accordo sono di natura **facoltativa**, ma è evidente che ne costituiscono corretta applicazione di quanto previsto dal co. 7 dell'art. 37 TUSL, rinviando al datore di lavoro, qualora scelga di effettuare la formazione seguendo un percorso formativo di **contenuto differente**, l'onere di dimostrarne "*adeguatezza e specificità*".

L'Accordo specifica anche i requisiti dei docenti, meglio disciplinati dal DM 6.3.2013, e gli aspetti organizzativi della formazione dettagliandone la "*consistenza*" tale da ricom-

prendere un modulo generale comune di 4 ore, ed un **modulo formativo specifico**, della durata minima di 4, 8 o 12 ore, in funzione dei rischi riferiti alle mansioni, ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione **caratteristici del settore o comparto** di appartenenza dell'azienda. La durata è stata definita in base alla classificazione dei settori, di cui all'all. 2 del citato accordo, effettuata sulla base dei **codici ATECO 2002-2007** dell'impresa, riconducibili alle seguenti classi di rischio:

- 4 ore per i settori della classe di rischio basso;
- 8 ore per i settori della classe di rischio medio;
- 12 ore per i settori della classe di rischio alto.

Resta inteso che i contenuti e la durata dei corsi sono **subordinati all'esito della valutazione dei rischi** effettuata dal datore di lavoro, fatta salva la contrattazione collettiva e le procedure concordate a livello settoriale e/o aziendale, e pertanto le predette indicazioni vanno intese come "*minime inderogabili*". Il percorso formativo e i relativi argomenti possono essere ampliati in base alla natura e all'entità dei rischi effettivamente presenti in azienda, aumentando, di conseguenza, il numero di ore di formazione necessario.

L'Accordo ha inoltre previsto che il preposto abbia diritto ad una formazione aggiuntiva, la cui durata minima è di 8 ore **indifferentemente** del codice Ateco aziendale, mentre la formazione del dirigente, costituita da 4 moduli (giuridico – normativo, gestione ed organizzazione della sicurezza, individuazione e valutazione dei rischi, comunicazio-

2 Al riguardo si segnalano le seguenti Cass. Pen. 1.10.2020 n. 27242 e Cass. Pen. 17.4.2019 n. 16715.

ne, formazione e consultazione dei lavoratori), deve avere una **durata minima di 16 ore** e sostituisce integralmente quella prevista per i lavoratori (il più assorbe il meno). L'Accordo Stato Regioni del 7.7.2016<sup>3</sup> fissa invece durata e contenuti minimi dei

percorsi formativi per i responsabili e per gli addetti ai servizi di prevenzione e protezione, e riassume i criteri della formazione rivolta a tutti i soggetti con **ruoli in materia di prevenzione** (all. V), come di seguito riportati:

### CORSI DI FORMAZIONE

SOGGETTI 81	NORME DI RIFERIMENTO	CATEGORIA RISCHIO	REQUISITI DEI DOCENTI	VALUTAZIONE APPRENDIMENTI	MODALITÀ DI VALUTAZIONE	N. MASSIMO PARTECIPANTI	EROGABILI IN E-LEARNING
<b>LAVORATORE</b>	art. 37 del DLgs. 81/2008 – accordo n. 221/21 dicembre 2011	n. 3 categorie Basso Medio Alto	requisiti previsti dal DM 6.3.2013	solo per e-learning	secondo la piattaforma e-learning	35	Possibile per formazione generale e specifica basso rischio
<b>DIRIGENTE</b>	art. 37 del DLgs. 81/2008 – accordo n. 221/21 dicembre 2011	/	requisiti previsti dal DM 6.3.2013	Si	colloquio o test	35	Possibile per tutto il corso
<b>PREPOSTO</b>	art. 37 del DLgs. 81/2008 – accordo n. 221 - 21 dicembre 2011	/	requisiti previsti dal DM 6.3.2013	Si	colloquio o test	35	Possibile solo da punto 1 a punto 5
<b>ADDETTO PRIMO SOCCORSO</b>	DM 388/2003	3 Gruppi A B C	medici (con eventuale collaborazione di altro personale specializzato per la parte pratica)	/	/	35	No
<b>ADDETTO PREVENZIONE INCENDI</b>	DM 10.3.98 all. IX	3 livelli di rischio Basso Medio Alto	/	/	/	35	No

3 Accordo Stato-Regioni rep. 128 del 7.7.2016, pubblicato nella GU. 19.8.2016 n. 193.

SOGGETTI 81	NORME DI RIFERIMENTO	CATEGORIA RISCHIO	REQUISITI DEI DOCENTI	VALUTAZIONE APPRENDIMENTI	MODALITÀ DI VALUTAZIONE	N. MASSIMO PARTECIPANTI	EROGABILI IN E-LEARNING
<b>RSPP E ASPP</b>	art. 32 del DLgs. 81/2008 - presente accordo	Modulo B comune + eventuali 4 moduli di specialistici (Agricoltura, Edilizia, Sanità Petrolchimico)	requisiti previsti dal DM 6.3.2013	Si	Modulo A test ed eventuale colloquio Modulo B test, simulazione ed eventuale colloquio Modulo C test e colloquio	35	Possibile solo per Modulo A

## CORSI DI AGGIORNAMENTO

SOGGETTI 81	NORME DI RIFERIMENTO	CATEGORIA RISCHIO	SOGGETTI FORMATORI	REQUISITI DEI DOCENTI	VALUTAZIONE	N. MASSIMO PARTECIPANTI IN AULA	EROGABILI IN E-LEARNING	PERIODICITÀ	CONVEGNI SEMINARI
<b>RLS</b> * Fatto salvo diverse indicazioni CCNL)	art. 37 del DLgs. 81/2008	per numero di addetti – 2 classificazioni	/	requisiti previsti dal DM 6.3.2013	No	35*	/ *	annuale	Si *
<b>DIRIGENTE</b>	art. 37 del DLgs. 81/2008	No	/	requisiti previsti dal DM 6.3.2013	No	35	Si	5 anni	Si
<b>PREPOSTO</b>	art. 37 del DLgs. 81/2008	No	/	requisiti previsti dal DM 6.3.2013	No	35	Si	5 anni	Si
<b>LAVORATORE</b>	art. 37 del DLgs. 81/2008	No	/	requisiti previsti dal DM 6.3.2013	No	35	Si	5 anni	Si
<b>ADDETTO PRIMO SOCCORSO</b>	DM 388/2003	3 Gruppi A B C		medici  (con eventuale collaborazione di altro personale specializzato per la parte pratica)	No	35	No	3 anni almeno per la capacità di intervento pratico	No
<b>ADDETTO PREVENZIONE INCENDI</b>	DM 10.3.98 all. IX	Non previsto							

### 3. E-learning

Con i citati Accordi Stato-Regioni, come detto, si sono anche definite le modalità di erogazione della formazione in modalità a distanza indicata con il termine "e-learning". La necessità di disciplinare tale modalità di formazione è scaturita dall'evoluzione delle nuove tecnologie, dal cambiamento dei ritmi di vita, sempre più frenetici, unitamente all'esigenza di soddisfare gli interessi dell'utente. Per *e-learning* si intende un modello formativo interattivo realizzato previa collaborazione interpersonale all'interno di gruppi didattici strutturati (aule virtuali tematiche, seminari tematici) o semi-strutturati (forum o chat telematiche), nel quale operi una **piattaforma informatica** che consente ai discenti di interagire e relazionarsi con i *tutor*. L'*e-learning* non si limita alla semplice fruizione di materiali didattici via *internet*, a scambio di *mail* tra docente e studente o al *forum online* dedicato ad un determinato argomento, ma utilizza la piattaforma informatica come strumento di **realizzazione di un percorso di apprendimento dinamico** che consente al discente di partecipare alle attività didattico-formative in una comunità virtuale. In tal modo si annulla di fatto la distanza fisica esistente tra i componenti della comunità di studio, in una prospettiva di piena condivisione di materiali e conoscenze, contribuendo di conseguenza alla nascita di una comunità di pratica *online*. A questo scopo, ruolo fondamentale è riservato agli e-tutor, ossia ai formatori, i quali devono essere in grado di garantire la costante raccolta di osservazioni, esigenze e bisogni specifici degli utenti, attraverso un continuo raffronto con utenti, docenti e comitato scientifico.

Pertanto, nei casi consentiti dagli stessi Accordi, si sono diffuse diverse piattaforme telematiche, ad uso degli Enti di formazione, anch'essi notevolmente incrementati in numero, per l'"erogazione" della formazione in modalità a distanza (FAD).

L'*e-learning* ha ampliato la possibilità di fruizione, slegandola da un appuntamento fisso consentendo al discente di fruire della **videolezione** secondo le sue esigenze. Al contempo, il proliferare di enti di formazione e corsi in modalità *e-learning*, a volte in ambiti non previsti per tale modalità, ha causato una forte concorrenza e un progressivo abbassamento dei prezzi, mediante il ricorso a semplici videolezioni registrate utilizzate per **più edizioni del medesimo corso**.

Un forte impulso si è registrato nel 2020, quando, a causa dei diversi *lockdown* imposti dai provvedimenti normativi, adottati per contenere la diffusione della pandemia da COVID-19, si sono ulteriormente sviluppate diverse piattaforme di *WebMeeting/WebConference* utilizzate anche come strumento di erogazione della FAD.

Il *WebMeeting* è la trasposizione nel *web* della classica riunione: un gruppo di persone che si riuniscono in uno spazio e condividono idee in modo relativamente simmetrico, collaborando alla creazione di modelli, strategie, processi, ecc. In un *WebMeeting*, quindi, le persone si raccolgono in uno spazio virtuale e fanno le stesse cose che farebbero in una sala riunioni: condividono idee, discutono alternative, propongono soluzioni, anche se ciascun partecipante è in una sede fisica diversa e magari distante migliaia di chilometri.

La *WebConference* è la trasposizione nel *web* della classica conferenza o della lezione

ne di tipo frontale universitaria a cui siamo abituati: una persona parla a più persone contemporaneamente, espone i propri contenuti e, alla fine, risponde alle domande. In questo caso ci stiamo concentrando più sui contenuti che sullo scambio tra le persone. Tale modalità di formazione, massicciamente utilizzata anche per la cosiddetta didattica a distanza (DAD) per le scuole di ogni ordine e grado, è risultato indispensabile alle aziende per fornire informazioni sulle **misure di prevenzione** della diffusione del virus negli ambienti di lavoro *post lockdown*. Ove non vi sia la necessità di effettuare prove o addestramenti pratici, queste piattaforme hanno permesso di erogare corsi di formazione "a distanza", equiparabili, per l'alto livello di interazione in *real-time* discente/docente/classe, ai corsi in presenza, e questo anche grazie alle diverse modalità di svolgimento della FAD rispetto al passato, caratterizzata dalla **visione di video registrati**, supportati da slide o altro supporto multimediale, con eventualmente la sottoposizione al discente di test di apprendimento.

La FAD ha inoltre il vantaggio di abbattere i costi dovuti agli spazi necessari per lo svolgimento della formazione in presenza, eliminando i costi e i tempi "morti" dovuti agli spostamenti dei docenti e dei discenti. Anche per questo riteniamo che questa modalità formativa non dovrà essere abbandonata al termine degli effetti indotti dalla pandemia.

Ad oggi non si hanno ancora orientamenti giurisprudenziali relativamente alla bontà della FAD rispetto a quella in presenza. Segnaliamo una recente sentenza<sup>4</sup> con la quale

viene confermata la validità della formazione *e-learning* effettuata da un Ente Accreditato a livello Regionale su tutto il territorio nazionale. In particolare la sentenza precisa che ".....*Dunque, essendo il principio di "mutuo riconoscimento" della formazione professionale regionale, immanente nell'ordinamento nazionale, non occorrono procedure di riconoscimento ad hoc...*"; ".....*Nelle more, il Collegio, alla luce di quanto innanzi chiarito, ritiene che il caso di specie debba essere risolto nel senso del doveroso riconoscimento della valenza nazionale della formazione somministrata dall'ente appellante sulla base dell'accreditamento regionale ottenuto (e dalle parti non contestato).....*"; ".....*Da quanto sopra discende l'illegittimità delle determinazioni impugnate nella parte in cui subordinano l'efficacia dell'attestazione rilasciata a seguito di corsi in modalità e-learning tenuti da enti di formazione accreditati da altre regioni, all'effettuazione di un esame frontale presso strutture della regione Campania.....*" ".....*Trattandosi di questione nuova, il Collegio ritiene sussistano giusti motivi per compensare tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.....*"; (quest'ultima affermazione a comprova della novità rappresentata dalla FAD).

Questa nuova modalità formativa ha inoltre determinato un considerevole **aumento di eventi formativi** e di convegni di diverso genere, fruibili, anche gratuitamente, da diverse migliaia di utenti (*Webinar*), di canali digitali tematici, sia sui siti specifici, che sulla più nota piattaforma di diffusione di contenuti multimediali *YouTube*, accessibili anche dai comuni dispositivi mobili (*smartphone*), ormai in possesso della quasi totalità della popolazione, con la massima flessibilità temporale e spaziale.

4 Consiglio di Stato 24.11.2020 n. 07351.

#### 4. Coronavirus e formazione

Già dal "Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro" del 14.3.2020, al punto 10 è stato previsto che "Il mancato completamento dell'aggiornamento della formazione professionale e/o abilitante entro i termini previsti per tutti i ruoli/funzioni aziendali in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, dovuto all'emergenza in corso e quindi per causa di forza maggiore, non comporta l'impossibilità a continuare lo svolgimento dello specifico ruolo/funzione (a titolo esemplificativo: l'addetto all'emergenza, sia antincendio, sia primo soccorso, può continuare ad intervenire in caso di necessità; il carrellista può continuare ad operare come carrellista)". Tale protocollo, recepito nel DPCM del 26.4.2020, è stato poi confermato dai successivi, in ultimo da quello del 2.3.2021. Successivamente poi, il 6.4.2021, è stato sottoscritto il "Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro" che, tra l'altro, "sblocca", in alcuni casi e nel **rispetto delle necessarie precauzioni**, la formazione in presenza. Inoltre, il nuovo Protocollo, diversamente da quello sottoscritto il 14.3.2020, non contempla più la proroga delle scadenze di aggiornamento della formazione; ciò anche in considerazione della dimostrata "bontà" dalla formazione *e-learning*.

Del resto, se è vero che agli inizi della pandemia, i percorsi formativi, in particolare

l'aggiornamento, sono stati "differiti", è altrettanto vero che diversi Enti sono intervenuti successivamente, proprio facendo tesoro dei nuovi strumenti FAD, valutandone la loro efficacia, per "normalizzare" l'attività formativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.

Ad esempio, il **Ministero della Salute**, con la nota n. 4905 dell'8.1.2021, si è espresso in merito all'organizzazione e prosecuzione dei corsi di primo soccorso BLS (Basic Life Support and Defibrillation). In tale nota si afferma che "Fatti salvi i numerosi protocolli redatti per l'esecuzione in sicurezza dei corsi suddetti, si rammenta la necessità che gli stessi continuino ad essere svolti, soprattutto con la finalità di rispondere agli obblighi normativi previsti principalmente dal decreto legislativo 81/2008." ... "I corsi di formazione per il primo soccorso – BLS sono pertanto assimilabili a quelli consentiti dal DPCM 3 dicembre 2020, art. 1, comma 10, lettera s)"<sup>5</sup> ribadendo la necessità di continuare ad effettuare i corsi di formazione, in particolare per gli addetti al **primo soccorso**, anche durante "la presente fase pandemica, affinché il datore di lavoro possa svolgere a norma di legge la propria sorveglianza in materia di tutela e sicurezza negli ambienti di lavoro" rispettando i protocolli di sicurezza.

Il **Ministero dell'Interno**, già con le note D.C.PREV. n. 4872 del 30.3.2020 e n. 5322 del 16.4.2020, aveva previsto "la possibilità di erogazione dei corsi base e corsi/seminari di aggiornamento in modalità streaming sincrono", in modo da proseguire "nell'attività

5 "Sono altresì consentiti gli esami di qualifica dei percorsi di leFP, secondo le disposizioni emanate dalle singole regioni, i corsi di formazione da effettuarsi in materia di salute e sicurezza, nonché l'attività formativa in presenza, ove necessaria, nell'ambito di tirocini, stage e attività di laboratorio, a condizione che siano rispettate le misure di cui al «Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione» pubblicato dall'INAIL". Si veda anche l'art. 25 co. 7 del DPCM del 2.3.2021.

di formazione e di aggiornamento per i professionisti antincendio, nonostante il particolare momento storico contraddistinto dalle misure sanitarie finalizzate al contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19". Successivamente, con la nota n. 17073 del 14.12.2020, vista l'esperienza maturata durante il periodo emergenziale, a seguito di "un'attenta valutazione sia delle problematiche che delle nuove esigenze manifestatesi nonché di rivisitazione di alcuni aspetti di carattere organizzativo gestionale che hanno caratterizzato la tradizionale formazione rivolta ai professionisti antincendio", ha fornito specifiche direttive "per l'erogazione dei corsi base e dei corsi/seminari di aggiornamento di cui al D.M. 5 agosto 2011 e s.m.i., in modalità streaming diretto (videoconferenza)".

È stato ritenuto fondamentale assicurare la "interattività tra docente e discenti: la facoltà di interazione, verbale e scritta, tra docente e discenti è un requisito imprescindibile per tutti i corsi (base e di aggiornamento); allo scopo di rendere gestibile la proposizione delle domande dei partecipanti al corso e la relativa risposta del docente, è indispensabile la presenza di un tutor esperto in materia, appartenente all'Ordine/Collegio organizzatore, che affianchi il docente per tutta la durata della lezione." Con tale ultima nota, in particolare, sono state fornite specifiche indicazioni, ed in particolare: gli adempimenti a carico del soggetto organizzatore in termini di archiviazione degli atti correlati al corso, attestazione presenza dei discenti, esami finali, ecc. (verifica di frequenza continuativa alla lezione, test finale di apprendimento dei corsi di aggiornamen-

to, archiviazione della documentazione attestante lo svolgimento della formazione); individuazione degli obblighi a carico dei soggetti organizzatori non delegabili a società esterne; la **standardizzazione** delle modalità dei test finali dei corsi di aggiornamento in modalità streaming diretto; il numero dei partecipanti per gli eventi formativi in modalità streaming diretto; le indicazioni specifiche per i corsi base di prevenzione incendi (in questo caso è stato specificato "che almeno le esercitazioni e le visite tecniche previste dal programma didattico debbano essere previste esclusivamente "in presenza").

Il **Ministero del Lavoro**, pubblicando sul sito<sup>6</sup> alcune FAQ riguardo il periodo pandemico, ha specificato che "con la ripresa delle attività produttive, nei casi in cui non vi siano oggettivamente le condizioni per attivare modalità in videoconferenza sincrona per svolgere la formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza sul lavoro, ovvero quando sia necessario svolgere sessioni obbligatorie pratiche dei corsi di formazione, è possibile svolgere attività formativa in presenza, a condizione che siano adottate idonee misure di contenimento del rischio di contagio, quali ad esempio: utilizzo di locali dotati di adeguata areazione; distanziamento fisico di almeno 1 metro; utilizzo della mascherina chirurgica; accessibilità all'igiene frequente delle mani; garanzia dell'igiene delle superfici; in particolare in presenza di utilizzo di macchine o attrezzature di lavoro, adeguata igienizzazione e disinfezione tra un utilizzo e l'altro, secondo le specifiche indicazioni emanate dall'Istituto Superiore di Sanità."<sup>7</sup> Tali indicazioni trovano

<sup>6</sup> FAQ Min. Lavoro 3.5.2021.

<sup>7</sup> Tali indicazioni sono state confermate dal Comitato Tecnico Scientifico operante presso il Dipartimento della Protezione Civile, che, nel verbale n. 82 relativo alla riunione del 28.5.2020, si è espresso su uno specifico quesito del Ministero del Lavoro.

applicazione anche per la formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza rivolta alle figure della prevenzione. In tali casi rimane da preferire, in questa fase, la modalità a distanza di *"videoconferenza in modalità sincrona"* anziché la formazione *"in presenza"*, fatta eccezione per i moduli formativi che espressamente prevedono l'addestramento pratico, come per gli addetti al primo soccorso in azienda, nel qual caso sarà necessario il pieno rispetto di tutte le misure di contenimento del rischio indicate in precedenza.

In tali FAQ il Ministero del Lavoro afferma, altresì, che in considerazione delle difficoltà operative determinate dalle misure di contenimento, non è possibile posticipare tutta la formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro né l'aggiornamento, in quanto anche *"il DPCM 14 gennaio 2021, all'articolo 1 (Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale), comma 10, lett. s), in relazione alla formazione in materia di salute e sicurezza prevede che "sono altresì consentiti [...] i corsi di formazione da effettuarsi in materia di salute e sicurezza, nonché l'attività formativa in presenza, ove necessaria, nell'ambito di tirocini, stage e attività di laboratorio, a condizione che siano rispettate le misure di cui al «Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARSCoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione» pubblicato dall'INAIL"*.

Inoltre, *"ritiene possibile erogare formazione in presenza, inclusa la parte pratica dei corsi, se le condizioni logistiche ed organizzative adottate dal soggetto responsabile delle attività formative siano in grado di assicurare il pieno rispet-*

*to di tutte le misure di prevenzione e contenimento del contagio individuate per la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19."* Purtuttavia, nelle FAQ si precisa che *"in considerazione della situazione eccezionale, caratterizzata dalle misure di contenimento per evitare e prevenire il contagio da COVID-19, in coerenza con il principio introdotto dall'articolo 103, comma 2, del Decreto-legge n. 18 del 2020 si ritiene che la mancata effettuazione dell'aggiornamento non preclude lo svolgimento dell'attività lavorativa. Fermo restando, naturalmente, l'obbligo di completare l'aggiornamento subito dopo la fase emergenziale."*

Quest'ultima sembra aver generato un po' di confusione in quanto diverse testate giornalistiche specialistiche hanno inteso prorogata la validità degli attestati di formazione scaduti durante il periodo pandemico. Si precisa, però, che la rubrica del citato art. 103 co. 2, reca *"Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza"*, e dispone che *"tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, compresi i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all'articolo 15 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e la data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza"*.

Pertanto, dalla lettura sistematica della norma citata, non si ritiene che gli attestati citati dall'art. 103 co. 2, possano ricomprendere anche **gli attestati di formazione in materia di salute e sicurezza**, in quanto

non si tratta di atti derivanti da procedimenti amministrativi.

È ormai noto che eventuali infortuni che dovessero verificarsi in carenza/manca di percorso formativo, fanno ricadere enormi responsabilità sul datore di lavoro<sup>8</sup>, anche in questa fase emergenziale dovuta al COVID-19 e, pertanto, si ritiene che la formazione ed i relativi aggiornamenti debbano continuare a svolgersi normalmente, ragion per cui è indispensabile disciplinare e riconoscere la validità della FAD.

## 5. Soggetti formatori per la FAD

Il Ministero del Lavoro, attraverso la Commissione Interpelli in materia di salute e sicurezza, con l'interpello n. 7 del 21.9.2018 ha chiarito che *"sulla base di quanto stabilito nel citato Accordo del 7 luglio del 2016, la Commissione ritiene che i soggetti formatori siano solo quelli individuati al punto 2 dell'allegato A (individuazione dei soggetti formatori e sistema di accreditamento) e che, pertanto, soltanto i soggetti ivi previsti possano erogare la formazione in modalità e-learning, nel rispetto delle disposizioni contenute nell'Allegato II"*, escludendo, in contrasto con l'auspicata equivalenza della FAD sincrona con la formazione in presenza, il datore di lavoro.

## 6. Conclusioni

A parere degli scriventi l'attività formativa, anche in questo periodo di pandemia non

deve avere soluzioni di continuità, e deve invece seguire le naturali scadenze, in ottemperanza a quanto previsto dalla **periodicità di aggiornamento** prevista dalle specifiche normative, avvalendosi della FAD in modalità sincrona, equivalente alla modalità formativa in presenza, auspicando ciò anche ove le norme prevedano che l'attività formativa vada effettuata in presenza, piuttosto che in modalità *e-learning*, attraverso una revisione dei diversi Accordi Stato-Regioni, analogamente a quanto fatto per l'*e-learning*, specificandone le modalità di erogazione attraverso le moderne piattaforme di *WebMeeting*, superando alcuni problemi connessi ad un uso a volte anche distorto delle predette piattaforme e, in particolare:

- scarsa interazione discente/docente/aula;
  - difficile identificazione del discente reale;
  - reale efficacia della formazione;
- estendendo la FAD anche a corsi più tecnici e specifici attualmente non previsti dalla normativa vigente, quali:
- formazione specifica per lavoratori per aziende a rischio medio e alto;
  - parte dei contenuti della formazione dei preposti;
  - formazione per addetti al primo soccorso e alla prevenzione incendi (eccetto eventuali prove pratiche);
  - Formazione Responsabili e addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione;
  - Formazione Rappresentanti dei Lavoratori per la sicurezza (ove non previsto dagli specifici CCNL);

<sup>8</sup> Cass. Pen. 22.4.2004 n. 18638: l'informazione e la formazione *"non sono limitati ad un aspetto formale, ... ma esigono che vi sia una positiva azione del datore di lavoro volta a verificare l'effettiva assimilazione da parte dei lavoratori"*.

- Formazione Coordinatori per la sicurezza (eccetto per il modulo giuridico, attualmente previsto).

Oltre alla temuta diminuzione della qualità dei corsi erogati in modalità *e-learning*, è stato rilevato anche un improprio uso delle credenziali di accesso alle videolezioni, sia con riguardo ad uso da parte di un soggetto diverso dal destinatario, ma anche in relazione all'effettiva attenzione ai contenuti del corso lasciato "scorrere", proseguendo in altre attività, con il solo scopo di ottenere l'attestato finale. Proficuo risulterebbe sfruttare le potenzialità dei nuovi sistemi FAD delle piattaforme di *WeMeeting*, per:

- poter meglio identificare il reale fruitore della formazione e il livello di interazione dello stesso con il docente e i contenuti;
- poter meglio verificare i reali contenuti

della formazione con la registrazione degli eventi formativi, anche in occasione di verifiche da parte degli organi di vigilanza, con particolare riferimento ad eventuali indagini su infortuni o malattie professionali;

- consentire allo stesso discente di potere rivedere l'evento formativo registrato, su un canale riservato o su supporto digitale, quando necessario per meglio ricordarsi i contenuti del corso.

Si spera, in questo modo, che una **nuova disciplina** della formazione in materia di salute e sicurezza in modalità a distanza, possa dare impulso ad una formazione di qualità, così da ridurre gli infortuni e le malattie professionali, parallelamente ai vantaggi connessi al progresso della scienza e della tecnica, nel concepire procedure, macchine e attrezzature di lavoro intrinsecamente più sicure.

## DIREZIONE SCIENTIFICA

Temistocle **BUSSINO**

*Docente di "Prassi amministrativa" presso Università Cattolica e di "Amministrazione del personale" presso Università Bocconi  
Coordinatore scientifico "Master Lavoro" Eutekne*

Andrea **COSTA**

*Dottore Commercialista, Ph.D. in Legislazione sociale europea*

Luca **NEGRINI**

*Avvocato, Ph.D. in Teoria generale e comparazione processuale*

## PERIODICITÀ, CONDIZIONI E MODALITÀ DI ABBONAMENTO

### Abbonamento annuale Rivista (3 moduli) € 250,00

In vendita solo per abbonamento.

Al fine di assicurare la continuità nell'invio della rivista, l'abbonamento si intende rinnovato nel caso in cui non sia pervenuta a Eutekne comunicazione scritta di disdetta 30 giorni prima della scadenza dell'abbonamento.

Il prezzo dell'abbonamento è al netto di IVA 4%.

La sottoscrizione dell'abbonamento può essere effettuata:

- con bonifico sul c/c BANCA INTESA SAN PAOLO  
Sede di Via Monte di Pietà, Torino - IBAN  
IT12G0306909217100000061135 intestato a  
EUTEKNE SpA;
- con carta di credito, sul sito [www.eutekne.it](http://www.eutekne.it)

### Periodicità e distribuzione

L'abbonamento è annuale e dà diritto a ricevere 11 fascicoli mensili in versione online.

Testata registrata presso il Tribunale di Torino,  
n. 7733/2016 del 9 agosto 2016

Pubblicazione online

**Direttore Responsabile:** Alessandro COTTO

Il presente numero è stato chiuso in redazione il  
13.5.2021

Tutti i contenuti sono soggetti a copyright. Qualsiasi riproduzione, divulgazione e/o utilizzo anche parziale non espressamente autorizzati da Eutekne spa sono vietati. La violazione sarà perseguita a norma di legge. Gli autori e l'Editore pur garantendo la massima affidabilità delle opere declinano ogni responsabilità per eventuali errori e/o inesattezze relativi all'elaborazione dei contenuti presenti nella rivista.

# EUTEKNE

Editore:

EUTEKNE S.p.A.

Via San Pio V, 27 - 10125 TORINO

telefono +39.011.562.89.70 fax +39.011.562.76.04

e-mail: [info@eutekne.it](mailto:info@eutekne.it) [www.eutekne.it](http://www.eutekne.it)

Capitale Sociale € 540.000,00 i.v.

Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Registro Imprese di Torino

05546030015

# Guida Lavoro 2021

Il tuo partner più affidabile per la gestione del rapporto di lavoro



La Guida Lavoro Eutekne ti fornisce un'informazione immediata, completa e sempre aggiornata in materia di diritto e gestione del rapporto di lavoro e su tutti gli aspetti fiscali e previdenziali, con una ampia sezione dedicata alla trattazione dei rapporti speciali di lavoro.

## OFFERTA LANCIÒ

Libro

**€ 49,50** anziché € 52

Libro + Aggiornamento online

**€ 89 (+ IVA 4%)** anziché € 119 + IVA 4%

*Ulteriori sconti riservati agli abbonati al Sistema Integrato*

Il Volume sarà disponibile per la spedizione entro fine maggio

**Entra anche tu nel mondo di Guida Lavoro grazie all'omaggio esclusivo che ti abbiamo riservato**

Sono disponibili per te 3 estratti dalla Guida Lavoro 2021, in materia di:

- ISPEZIONI SUL LAVORO
- INCENTIVI ALLE ASSUNZIONI
- FRINGE BENEFIT

Scopri di più su [eutekne.it/guidelavoro](http://eutekne.it/guidelavoro)

